

Versione anonimizzata

Traduzione

C-136/20 - 1

Causa C-136/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di presentazione:

12 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2020

Parte interveniente nel procedimento:

LU

(omissis)

DECISIONE

Il giudice del rinvio **sospende** il procedimento avviato nei confronti di LU volto all'esecuzione di una sanzione pecuniaria o di altre obbligazioni pecuniarie e **avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale**, sottoponendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve eseguire [la decisione sanzionatoria].
- 2) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l'autorità dello Stato membro di esecuzione possa sostenere che la condotta indicata dallo

Stato membro della decisione nella decisione medesima non corrisponde alla condotta descritta nell'elenco.

(omissis) [Considerazioni processuali di diritto interno]

MOTIVAZIONE

Dinanzi allo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, Ungheria) è in corso un procedimento volto all'esecuzione di una sanzione pecuniaria o di un'altra obbligazione pecuniaria nei confronti di LU, cittadina ungherese, sulla base di una domanda (omissis) presentata dalla Bezirkshauptmannschaft Weiz (autorità amministrativa del distretto di Weiz, Austria) dinanzi a tale giudice il 27 gennaio 2020, nell'ambito del procedimento di cui al capo IX/C della az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (legge ungherese CLXXX del 2012, sulla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea).

1.

1.1. Fatti all'origine della controversia:

L'autorità amministrativa del distretto di Weiz ha imposto una sanzione pecuniaria di EUR 80 a LU, cittadina ungherese, con decisione sanzionatoria (omissis) del 6 giugno 2018, divenuta definitiva il 1° gennaio 2019, con la motivazione che LU, nella sua qualità di proprietaria del veicolo con numero di immatricolazione (omissis), non ha indicato, entro due settimane dal momento in cui le era stato chiesto di fornire il nome del conducente del veicolo, il nome di quest'ultimo o di colui che ha parcheggiato il suddetto veicolo alle ore 14:21 del 28 dicembre 2017 nel territorio del comune di Gleisdorf [Austria].

Per far applicare la sanzione pecuniaria imposta, l'autorità del suddetto Stato membro ha trasmesso allo Zalaegerszegi Járásbíróság, organo giurisdizionale competente, la decisione definitiva e il modello di certificato di cui all'allegato della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (in prosieguo: la «decisione quadro»).

1.2. Diritto pertinente dell'Unione:

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

«Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

[Motivi]

(...)

(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.

(...)

(4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.

(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...).

(...)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro:

- a) per "decisione" si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:
 - i) un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;
 - ii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

- iii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
 - iv) un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);
- b) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare:
- i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;
- (...)
- c) per “Stato della decisione” si intende lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione quadro;
- d) per “Stato di esecuzione” si intende lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione a fini di esecuzione.

(...)

Articolo 5

Ambito di applicazione

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni:

(...)

- infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

(...)

Articolo 7

Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.

(...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.

(...)).

1.3. Diritto e giurisprudenza nazionali applicabili:

AZ Európai Unió tagállamaival folytatott bíróságügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (legge CLXXX del 2012 sulla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea)

Articolo 109

«1. Salvo disposizione contraria della presente legge, le sentenze pronunciate in altri Stati membri in materia penale producono gli stessi effetti delle sentenze pronunciate da giudici ungheresi e sono prese in considerazione, nei procedimenti penali avviati dopo la pronuncia della sentenza in un altro Stato membro, dal giudice adito, dalla procura e dall'autorità investigativa.

(...)).

Articolo 112

«Si intende per assistenza giudiziaria in materia di esecuzione:

(...)

c) l'assistenza giudiziaria all'esecuzione di sanzioni pecuniarie o di altre obbligazioni pecuniarie (...)

(...)).

Articolo 113

«L'esecuzione della sanzione o della misura in questione è esaminata solo laddove si debba tener conto della sentenza emessa in un altro Stato membro».

Articolo 140 / A

«(...)

3. Nel caso dei reati di cui all'allegato 12, il giudice non può rifiutare di eseguire la sanzione pecuniaria inflitta da un altro Stato membro per il fatto che la

decisione sanzionatoria emessa da tale Stato non può essere presa in considerazione giacché la condizione della doppia punibilità non è soddisfatta.

4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* anche nel caso in cui l'autorità dell'altro Stato membro promuova l'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta in tale Stato per un atto che costituisca un'infrazione amministrativa in questo stesso Stato.

(...)).

[Precedente articolo 148]:

«(...)

4. Nella sua decisione, il tribunale determinerà l'importo cui dare esecuzione, la cui applicazione e riscossione sarà effettuata dall'ufficio giudiziario economico che opera in seno al corrispondente törvényszék (Corte).

(...)).

1.4. Sulla necessità di interpretare il diritto dell'Unione nel presente procedimento

A una sanzione pecuniaria inflitta da un'autorità di un altro Stato membro è data esecuzione da un giudice quando tale sanzione è stata irrogata per la commissione di un reato (ai sensi del diritto dello Stato membro della decisione o del diritto ungherese), o quando la condotta sanzionata dall'altro Stato membro non costituisce né un illecito penale né un illecito amministrativo ai sensi del diritto ungherese.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno sottolineato in numerosi documenti l'importanza della sicurezza stradale e la preoccupazione di promuovere l'efficacia delle sanzioni che puniscono le infrazioni al codice della strada. In tali documenti viene indicato inoltre che le sanzioni pecuniarie inflitte per talune infrazioni stradali non sono di norma applicate quando tali infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.

Nella causa C-671/18, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita. Analogamente, nella causa C-60/12, la Corte ha rilevato che, ai sensi del suo

articolo 5, paragrafo 1, l'ambito di applicazione della decisione quadro comprende le infrazioni al codice della strada.

Lo scopo della responsabilità oggettiva, parimenti applicata dal diritto ungherese, è di evitare la mancata applicazione alle condotte illecite di una sanzione per il mero fatto che l'autore effettivo non è noto. Tale tipo di responsabilità consente al proprietario del veicolo di scegliere tra indicare il nome del conducente effettivo o sopportare la sanzione (se del caso, limitata) che viene applicata per la violazione del codice della strada.

Tuttavia, nelle suesposte considerazioni, si fa espressamente riferimento a infrazioni al codice della strada; anche il proprietario del veicolo cui venga imposta una sanzione sulla base di una responsabilità oggettiva viene punito (a sua volta) a causa di una violazione del codice della strada.

Ai sensi della domanda oggetto della presente causa, l'autorità dell'altro Stato membro ha applicato una sanzione pecuniaria in quanto il proprietario del veicolo non ha indicato, malgrado l'ingiunzione dell'autorità, il nome del conducente di tale veicolo nel momento in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione si fonda in realtà sull'inadempimento all'ordine dell'autorità. È discutibile se una siffatta condotta sia contraria al codice della strada, comprese le infrazioni relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e alle norme sul trasporto di merci pericolose, o se si tratti di una condotta che non rientra in tale categoria, in quanto l'esame può condurre alla conclusione che tale condotta non corrisponde a quella descritta nella decisione quadro.

Il giudice del rinvio ritiene che, nel caso di specie, la condotta sanzionata dalla decisione dell'altro Stato membro non costituisca una condotta contraria al codice della strada, comprese le infrazioni relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e alle norme sul trasporto di merci pericolose, ma che si tratti di un mero inadempimento all'ingiunzione dell'autorità. Di conseguenza, essa non può essere compresa tra le condotte per le quali è escluso il controllo della doppia punibilità, cosicché il giudice del rinvio ritiene che qualificare come tale la condotta sanzionata nella decisione dell'altro Stato membro richieda un'interpretazione eccessivamente ampia del diritto dell'Unione che non è conforme alla finalità originaria della decisione quadro.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dei trattati. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

(omissis)

(omissis) [Considerazioni processuali di diritto interno]

Zalaegerszeg, 12 marzo 2020

(omissis) [firma, decisione che è diventata definitiva, data e firma]

DOCUMENTO DI LAVORO